

Bruxelles, 14 giugno 2024
(OR. en)

11032/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0067(NLE)**

ENV 619
CLIMA 244
ENER 280
IND 316
COMPET 642
MI 600
ECOFIN 674
TRANS 306
AELE 61
CH 13

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9699/24 + ADD 1
n. doc. Comm.:	8159/24 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dell'allegato II e delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento – Adozione

1. Il 10 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/2240, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra¹ ("accordo"). L'accordo è stato firmato il 23 novembre 2017.

¹ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1.

2. L'accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio² ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
3. L'articolo 12 dell'accordo istituisce un comitato misto che è responsabile dell'applicazione dell'accordo. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.
4. L'articolo 3, paragrafi 6 e 7, dell'accordo stabilisce che le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento elaborate dall'amministratore del registro della Svizzera e dall'amministratore centrale dell'Unione entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto. Mediante le sue decisioni n. 1/2020³ e n. 2/2020⁴, il comitato misto ha adottato, rispettivamente, le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento.
5. Il 20 marzo 2024 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dell'allegato II, delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento⁵.
6. L'obiettivo della proposta di decisione è aggiornare l'allegato II per tenere conto dell'evoluzione del collegamento tra i registri del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e del sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera e razionalizzare le disposizioni dell'allegato II alla luce degli sviluppi tecnologici. Anche le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento dovrebbero essere modificate per garantirne la coerenza con l'allegato II dell'accordo.

² GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1.

³ GU L 226 del 25.6.2021, pag. 2.

⁴ GU L 226 del 25.6.2021, pag. 16.

⁵ Doc. 8159/24 + ADD 1.

7. A seguito dell'esame della proposta della Commissione da parte del gruppo "Ambiente" (WPE) nella riunione del 6 maggio, la presidenza ha preparato una proposta di compromesso⁶, che è stata approvata dal gruppo il 14 maggio 2023.
8. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle sue prossime sessioni, la decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dell'allegato II e delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento, il cui testo è stato messo a punto dai giuristi-linguisti⁷.
9. Il testo della decisione del Consiglio sarà trasmesso al Parlamento europeo per informazione conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

⁶ Doc. 9699/24 + ADD 1.

⁷ Doc. 10038/24 + ADD 1.